



COMUNE DI COMISO
PROVINCIA DI RAGUSA

Reg. Delibere n° 52

del 27.07.2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Seduta Pubblica- Appello ore 17.20 -

L'anno duemilaventitré, il giorno ventisette del mese di luglio, alle ore 17,20 nell'aula consiliare del palazzo municipale si è riunito il Consiglio Comunale a seguito di regolare convocazione e consegna degli avvisi al domicilio dei seguenti consiglieri in carica:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI		
1. CASSIBBA ROBERTO	X		13. GAROFALO EMILIA		X
2. PEPI MANUELA	X		14. GIURATO MARIA	X	
3. ARENA TIZIANA	X		15. DAMIATA CONCETTA VALENTINA		X
4. MELI ALESSANDRO		X	16. BENIAMINI BARBARA	X	
5. PRESTI MARIO	X		17. GUASTELLA ALESSANDRO	X	
6. PURROMUTO SALVATORE	X		18. INCARDONA GIOVANNI	X	
7. SCHEMBARI MARTINA		X	19. LIUZZO SALVATORE	X	
8. MODICA MARIA STELLA	X		20. GAGLIO GAETANO	X	
9. CORALLO LEANDRA	X		21. SCOLLO GAETANO	X	
10. BELLUARDO GIOVANNI	X		22. BELLASSAI LUIGI		X
11. IAPICHELLA GIORGIO	X		23. ADAMO ERICA	X	
12. MUSCARA' AGATINO	X		24. BETTA CRISTINA	X	
			TOTALE	19	5

Assume la presidenza dell'Assemblea, la Presidente Pepi Manuela, con la partecipazione del vice Segretario Generale Dott. Fabio Melilli, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente

OGGETTO

"ROTTAMAZIONE QUATER" EX DECRETO LEGGE N. 34/2023, C.D. "DECRETO BOLLETTE", CONVERTITO NELLA LEGGE N. 56/2023. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

INDI SI PASSA ALLA TRATTAZIONE DEL 9° PUNTO ALL'O.D.G.

La Presidente, dopo aver dato lettura del presente punto all'O.d.G., procede ad illustrare le ragioni che soggiacciono alla proposta di adozione del presente provvedimento, informando i Consiglieri che è stato presentato un emendamento e quindi cede la parola all'assessore Arezzo per esplicitare l'emendamento ed illustrare la proposta.

Interviene l'Assessore Arezzo il quale procede ad esplicitare l'emendamento presentato e a relazionare sulla proposta di deliberazione.

Interviene, ottenuta la parola, il consigliere Gaglio il quale informa che è stata presentata una mozione e che, alla luce dell'emendamento presentato, procede a ritirarla. Osserva che con l'emendamento in discussione si estende ai cittadini il massimo dei benefici, in quanto si procederà con lo stralcio totale delle ingiunzioni con importo residuo fino ai mille euro dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Sottolinea che già nel corso della seduta della 4^a Commissione era stato richiesto all'Assessore Arezzo di procedere a stilare un emendamento in tal senso. Pertanto esprime parere favorevole sia all'emendamento, che contiene quanto richiesto in sede di Commissione, sia alla proposta. Tiene a precisare che in sede di Commissione era stata richiesta anche la sospensione dell'avvio di nuove procedure da parte di Area Riscossione già all'indomani dell'approvazione della rottamazione e quindi chiede all'Amministrazione Comunale di farsi carico in tal senso, facendo sentire il suo peso.

Interviene, ottenuta la parola, il Consigliere Iapichella il quale ringrazia l'Assessore Arezzo per l'esauritiva relazione e sottolinea che non era nella volontà dell'Amministrazione non aderire alla rottamazione quater, ma è stata fattibile grazie alla legge dello Stato. Infatti oggi, appena è stato possibile, l'Amministrazione si è attivata in tal senso e con l'emendamento presentato dall'assessore Arezzo, si è aderito anche allo stralcio totale, quindi plaude l'Amministrazione per tale condotta. Osserva l'opportunità di presentare una mozione volta ad impegnare l'Amministrazione Comunale a farsi portavoce presso l'Area Riscossione per evitare l'emissione di nuovi provvedimenti fino al 01/09/2023. Conclude dichiarando voto favorevole sia all'emendamento che alla proposta.

Interviene la Presidente la quale invita il consigliere Iapichella a presentare successivamente al punto in trattazione la mozione così come anticipata.

Interviene, ottenuta la parola, il Consigliere Scollo il quale dichiara che rimane critica la posizione dell'opposizione su Area Riscossione, in quanto la riscossione delle tasse deve essere in capo al Comune e non ad Agenti esterni. Rileva che in sede di 1^a Commissione era emersa la non intenzione di aderire allo stralcio totale e solo successivamente si è operato in merito, grazie alla collaborazione fattiva di tutti. Conclude dichiarando parere favorevole all'emendamento e alla proposta.

Esce la Consigliera Corallo. Consiglieri presenti n. 18.

Interviene, ottenuta la parola, il Consigliere Muscarà il quale rileva che in corso di seduta della 4^a Commissione non era stato possibile attuare lo stralcio totale in quanto si era rilevato la non esistenza delle relative fattispecie; fattispecie che invece sono emerse oggi in seduta consiliare con l'emendamento presentato.

La Presidente chiede se vi sono interventi da parte dei Consiglieri e, dando atto dell'esito negativo, dichiara chiusa la discussione ed invita l'organo collegiale a prendere le sue decisioni:

sulla proposta di emendamento, prot. n. 0026941 del 27/07/2023, presentata dall'Assessore Arezzo:

PROCEDUTOSI alla votazione resa nelle forme di legge accertate dagli scrutatori-ricognitori di voto e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale con il seguente risultato:

presenti n. 18 (diciotto)

assenti n. 6 (sei: Meli, Schembari, Corallo, Garofalo, Damiata e Bellassai)

voti favorevole n. 18 (diciotto)

voti contrari n. 0 (zero)

voti astenuti n. 0 (zero)

IN CONFORMITA' dell'eseguita votazione

DELIBERA

- **DI APPROVARE** la proposta di emendamento, prot. n. 0026941 del 27/07/2023, presentata dall'assessore Arezzo e che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale.

La Presidente chiede se vi sono interventi da parte dei Consiglieri e, dato atto dell'esito negativo, dichiara chiusa la discussione ed invita l'Organo Collegiale a prendere le sue decisioni sulla proposta così come emendata

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Dlgs 267/2000;

VISTO l'O.R.E.L. ed il relativo regolamento di esecuzione;

VISTA la proposta di deliberazione che alla presente si allega sotto la lettera "A";

PROCEDUTOSI alla votazione resa nelle forme di legge accertate dagli scrutatori-ricognitori di voto e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale con il seguente risultato:

presenti n. 18 (diciotto)

assenti n. 6 (sei: Meli, Schembari, Corallo, Garofalo, Damiata e Bellassai)

voti favorevole n. 18 (diciotto)

voti contrari n. 0 (zero)

voti astenuti n. 0 (zero)

IN CONFORMITA' dell'eseguita votazione

DELIBERA

- **DI APPROVARE**, così come emendata, la proposta "ROTTAMAZIONE QUATER" EX DECRETO LEGGE N. 34/2023, C.D. "DECRETO BOLLETTE", CONVERTITO NELLA LEGGE N. 56/2023. APPROVAZIONE REGOLAMENTO".

Successivamente la Presidente chiede che il Consiglio Comunale si pronunci sulla immediata eseguibilità dell'atto, stante l'urgenza di provvedere in merito.

PROCEDUTOSI alla votazione resa nelle forme di legge accertate dagli scrutatori-ricognitori di voto e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale con il seguente risultato:

presenti n. 18 (diciotto)

assenti n. 6 (sei: Meli, Schembari, Corallo, Garofalo, Damiata e Bellassai)

voti favorevole n. 18 (diciotto)

voti contrari n. 0 (zero)

voti astenuti n. 0 (zero)

IN CONFORMITA' dell'eseguita votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la circolare 24 marzo 2003 dell'Assessorato Regionale EE.LL. con la quale sono state emanate direttive sulle procedure da osservare circa la eseguibilità degli atti deliberativi;

VISTO l'art. 12, comma 2, della L.R. 3 dicembre 1991 n° 44 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 84 del regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;

ATTESA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

DELIBERA

- **DI DICHIARARE** l'atto immediatamente eseguibile, ai sensi della succitata normativa.





Faint, illegible text located at the bottom right of the page, possibly a date or reference number.

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto all'originale come segue:

LA PRESIDENTE
Avv. Pepi Manuela



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabio Melilli

Referto di pubblicazione

Si dispone la pubblicazione

Comiso li _____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Fabio Melilli

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal _____
al _____,

registrata al n. _____

Comiso, li _____

IL MESSO NOTIFICATORE



Referto di avvenuta pubblicazione

Visti gli atti d'ufficio e previo referto del messo notificatore, il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione, iscritta al relativo registro n° _____, all'Albo Pretorio on-line dal _____ al _____, durante la quale sono/non sono pervenute opposizioni

- _____
- _____

Comiso, li _____

IL MESSO NOTIFICATORE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la deliberazione è divenuta esecutiva giorno 27/07/2023 per

- ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/1991;
- dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 comma 2, della L.R. n. 44/1991

Comiso li 27/07/2023

COMISO 31 LUG 2023
Copia conforme all'originale
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabio Melilli



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabio Melilli

IL DIRIGENTE INCARICATO DELL'AREA 5

VISTA la deliberazione di G.M. n° 222 del 13/07/2023 avente per oggetto: "Rottamazione quater" ex. Decreto Legge n° 34/2023, c.d. "Decreto Bollette", convertito nella Legge n° 56/2023.
Approvazione Regolamento. Proposta per il Consiglio Comunale.

PREMESSO che il Decreto Legge N. 51/2023,, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2023, recante "*Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale*", ha stabilito le nuove date della Definizione Agevolata ("rottamazione quater") e le relative scadenze come di seguito indicato:

In materia di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, si prevede che il pagamento dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall'01.01.2000 al 30.06.2022 possa essere effettuato in unica soluzione non più entro il 31 luglio 2023, ma entro il 31 ottobre 2023 ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre (invece che il 31 luglio) e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023 (e non più dal 1° agosto 2023), gli interessi al tasso del 2 per cento annuo. La manifestazione della volontà di procedere alla definizione dovrà essere resa entro il 30 giugno 2023 (e non più entro il 30 aprile 2023) e potrà essere integrata entro la stessa data. La comunicazione da parte dell'agente della riscossione delle somme dovute potrà avvenire entro il 30 settembre 2023 e non più entro il 30 giugno. Si pospone al 31 ottobre 2023, dal 31 luglio, la data alla quale le dilazioni sospese saranno automaticamente revocate;

RICHIAMATO il Decreto Legge N. 34/2023, c.d. "**Decreto Bollette**", convertito nella Legge N.56/2023 (in vigore dal 30 maggio) pubblicata nella GU n. 124 del 29 maggio 2023 secondo cui, in base ad una novità inserita durante la sua conversione in legge anche i Comuni che si occupano direttamente o tramite concessionari privati della riscossione coattiva delle proprie entrate, potranno attivare la "rottamazione-quater" e lo stralcio delle cartelle fino a mille euro prevista nella Legge di Bilancio 2023, mediante l'approvazione di apposito provvedimento di attuazione che potrà riguardare non solo la rottamazione delle cartelle ma anche lo stralcio dei debiti fino a mille euro;

RICHIAMATO in particolare l'art-17-bis del decreto Bollette che prevede la possibilità per i Comuni e per gli altri enti territoriali, la possibilità di adottare, entro 60 giorni dalla data di conversione, apposito provvedimento per applicare alle "**ingiunzioni fiscali**" relative a tributi, multe, bollo auto (per le regioni):

- l'**annullamento automatico dei debiti fino a mille euro** relativo a carichi 2000-2015 (articolo 1, comma 227 della citata legge di bilancio 2023 e dal successivo comma 229-bis);
- la **rottamazione delle cartelle** contenente debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio del 2000 al 30 giugno 2022. (cd. rottamazione-quater, di cui al comma 231 e ss.gg. della medesima legge).

DATO ATTO:

Che, in virtù del DL bollette, la "pace fiscale" riguarderà anche le ingiunzioni fiscali, cosa diversa dalla cartella di pagamento che richiede alla base la formazione del ruolo e che può essere emessa

solo dall'Agente della Riscossione, ex Equitalia, ora Agenzia delle Entrate-Riscossione e che, tale facoltà riguarderà anche i cittadini di Comuni che fino ad oggi non si sono rivolti ad Equitalia per riscuotere i propri crediti e non hanno potuto sfruttare né la rottamazione delle cartelle né lo stralcio dei debiti fino a mille euro;

Che il Comune avrà la facoltà di decidere di applicare le due sanatoria ai propri crediti riscossi tramite ingiunzione fiscale, ingiunzione formata sia direttamente dall'Ente impositore, che da un soggetto autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e iscritto presso l'apposito Albo di cui all'art.53 del D. Lgs. n. 446/1997, intendendo per "soggetto autorizzato" il Concessionario alla riscossione che agisce in nome e per conto della Amministrazione che gli ha conferito espresso mandato di recupero;

Che, poiché per i debiti non iscritti a ruolo dall'Agenzia delle Entrate Riscossione la procedura di adesione alla sanatoria è diversa, dovranno essere gli stessi Comuni ed Enti Locali con una delibera apposita a stabilire le regole di adesione alla definizione agevolata;

Che nella "rottamazione quater" sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

- le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)

2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

TENUTO PRESENTE che attraverso la <<rottamazione quater>> l'Ente intende potenziare l'attività di riscossione anche a seguito dell'azione di lotta e di contrasto all'evasione e morosità già attivata nel triennio 2020/2022;

RITENUTO anche, a supporto alla cittadinanza nel recupero delle utenze domestiche e non domestiche, di agevolare i cittadini e le imprese, le attività, le utenze non domestiche nella regolarizzazione del pagamento dei tributi locali e quindi di accelerare l'attività di riscossione dell'Ente e salvaguardare gli equilibri finanziari;

RITENUTO, altresì, poiché i due emendamenti, di fatto, estendono la platea dei beneficiari della sanatoria e dello stralcio includendo anche coloro che fino a ora non avevano potuto sperare di beneficiare della tregua fiscale per il semplice fatto di non avere iscrizioni a ruolo da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, aderire alla <<Rottamazione quater>> e di stabilire con apposito atto le regole di adesione alla definizione agevolata entro il termine fissato per legge il 29 luglio 2023, al fine di consentire i termini di scadenza di presentazione delle istanze come da D.L. 51/2023, secondo il nuovo calendario per i contribuenti che prevede uno slittamento della scadenza dal 30 aprile al 30 giugno 2023 per provvedere a presentare l'istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti, che sono stati affidati ai vari agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022;



VISTA la deliberazione di G.M. n° 216 del 27/06/2023 avente per oggetto: Adesione alla "Rottamazione quater" ex. Decreto Legge n° 34/2023, c.d. "Decreto Bollette", convertito nella Legge n° 56/2023;

Che, pertanto, per attivare la "Rottamazione quater" il Comune dovrà approvare apposito regolamento per definire:

- il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
- le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse;

Ritenuto di provvedere in merito

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori in data 14/07/2023 prot. n°0025492;

PROPONE AL C.C.

Per le motivazioni descritte in premessa che si intendono confermate e richiamate integralmente *in toto*:

1. Di approvare il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi, che si allega alla presente sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;
2. Dichiarare il presente atto, con votazione separata ed a voti unanimi e palesi d'immediata esecuzione ai sensi della L. 44/91 art. 12 e art. 134 del TUEL;
- 3) Dare atto che la presente proposta non comporta impegno spesa.

Il Dirigente dell'area 5
Dott.ssa Giovanna Iacono

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. L.vo 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la correttezza dell'azione amministrativa.

Comiso,

17/07/2023


Il Dirigente dell'Area 5
Dott.ssa Giovanna Iacono

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile;

17/07/2023

Il Responsabile dell'Area 5
D.ssa Giovanna Iacono



Comune di Comiso

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE
COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED
ACCERTAMENTI ESECUTIVI**

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	2
Articolo 2 - <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	2
Articolo 3 - <i>Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata</i>	2
Articolo 4 - <i>Effetti della definizione agevolata</i>	3
Articolo 5 - <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	3
Articolo 6 - <i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i>	4
Articolo 7 - <i>Procedure cautelari ed esecutive in corso</i>	4
Articolo 8 - <i>Rinuncia al contenzioso pendente</i>	4
Articolo 9 - <i>Entrata in vigore</i>	4





Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160

2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17-bis del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34 e dell'articolo 1, commi da 232 a 251 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto compatibili.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da atti emessi entro il 30 giugno 2022 o da accertamenti divenuti esecutivi entro il 30 giugno 2022, sebbene non ancora affidati in carico al concessionario/affidatario della riscossione coattiva.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di aggio.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. Il Concessionario, su istanza del debitore da presentarsi entro il 11/09/2023 comunica, nei **successivi quindici giorni** dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Concessionario la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 30/09/2023 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Concessionario mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del

presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Concessionario entro il 31/10/2023 comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 30/11/2023;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente al 30/11/2023 e al 31/12/2023 e le restanti sedici rate, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024;

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso del **2 per cento annuo**.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune o il Concessionario relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

COMUNE DI COMISO

AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI

Allegato alla
deliberazione di C. C.
n. 52 del 22.07.2023

Prot. n° 0026941

Spett.le Presidente del Consiglio

Al Collegio dei Revisori

Al Dirigente dell'Area 5

Oggetto: Emendamento alla proposta di deliberazione per il C.C. avente per oggetto: "Rottamazione quater" ex Decreto Legge n° 34/2023 , c.d. " Decreto Bollette" convertito nella Legge n°56/2023 .

Il Sottoscritto Dott. Giuseppe Arezzo, Assessore alle Finanze, a nome della G.M.,

Vista la delibera di G.M. n. 216 del 27.06.2023 avente per oggetto:
"Rottamazione quater" ex Decreto Legge n° 34/2023 , c.d. " Decreto Bollette"
convertito nella Legge n°56/2023;

Vista la proposta di delibera al Consiglio Comunale avente per oggetto:
"Rottamazione quater" ex Decreto Legge n° 34/2023 , c.d. " Decreto Bollette"
convertito nella Legge n°56/2023;


Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;

Considerato che nella proposta di delibera per il Consiglio Comunale "Rottamazione quater" ex Decreto Legge n° 34/2023 , c.d. " Decreto Bollette" convertito nella Legge n°56/2023 non era stato inserito lo stralcio totale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, similmente a quanto previsto, dall'art. 1, comma 229-bis, legge n. 197/2022, per i carichi affidati all'AdE-R.

Ritenuto di provvedere in merito;

Propone


Di emendare la proposta di delibera del Consiglio Comunale come segue:



1. Di approvare lo **stralcio totale** delle ingiunzioni con **importo residuo fino a mille euro** relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, similmente a quanto previsto, dall'art. 1, comma 229-bis, legge n. 197/2022, per i carichi affidati all'AdE-R ;
2. Di approvare il Regolamento per la Definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi, che si allega alla presente sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;
3. Dichiarare il presente atto, con votazione separata ed a voti unanimi e palesi d'immediata esecuzione ai sensi della L.44/91 art. 12 e art. 134 del TUEL;
4. Dare atto che la presente proposta non comporta impegno di spesa

Comiso, li 27/07/2023

L'Assessore alle Finanze
Dott. Giuseppe Arezzo



Il Collegio dei Revisori esprime parere Favorevole
27/07/2023

F.to Schembri Dario
F.to Mulè Gaspare
F.to Russo Salvatore



COMUNE DI COMISO

Provincia di Ragusa

Area 5°
Servizi Finanziari

Comiso, li 27/07/2023

Al Presidente del Consiglio

Al Collegio dei Revisori

Oggetto: Emendamento alla proposta consiliare dal titolo "Rottamazione quater" ex. Decreto Legge n° 34/2023, c.d. "Decreto Bollette", convertito nella Legge n° 56/2023 - Pareri

In riferimento all'emendamento prot. gen,le n° 0026941 del 27/07/2023,

sono espressi i sotto specificati pareri di regolarità Tecnico - Amministrativa e Contabile

"Parere favorevole di regolarità Tecnica - Amministrativa"

L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA 5
dott.ssa G. Iacono

"Parere favorevole di regolarità contabile"

L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA 5
dott.ssa G. Iacono





Fw:Parere Revisore Emendamento rottamazione

Da iacono.giovanna <iacono.giovanna@pec.comune.comiso.rg.it>

A **consigliocomunalecomiso** <consigliocomunalecomiso@pec.it>, **pepi.manuela**
<pepi.manuela@pec.comune.comiso.rg.it>

Data giovedì 27 luglio 2023 - 13:25

Buongiorno si trasmette in allegato il parere del Collegio dei Revisori
all'emendamento

Da "salvatore.russo.1973" salvatore.russo.1973@pec.odcec.ct.it

A iacono.giovanna@pec.comune.comiso.rg.it

Cc

Data Thu, 27 Jul 2023 12:51:07 +0200

Oggetto Parere Revisore Emendamento rottamazione

Si trasmette copia del parere

Per il Collegio dei Revisori
Salvatore Russo

DOC-20230727-WA0008..pdf



